

Allegato "B" ad atto rep. n. 68962/12768

**"Fondazione Irso – Istituto di Ricerca
Intervento sui Sistemi Organizzativi"**

Art. 1

Denominazione e sede

È istituita la "Fondazione Irso – Istituto di Ricerca Intervento su Sistemi Organizzativi" (d'ora in poi Fondazione) con sede in Milano. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie in Italia

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro

La vision della Fondazione è quella di costituire un luogo di creativa interazione in cui le imprese private, la pubblica amministrazione e il mondo universitario lavorino insieme su alcuni rilevanti ed esemplari programmi di ricerca, progettazione organizzativa, sperimentazione e alta formazione al fine di sviluppare nuovi paradigmi innovativi di organizzazione e di lavoro, che assicurino prosperità economica, sviluppo sociale e qualità della vita.

La mission della Fondazione è quella di sviluppare e realizzare studi, ricerche, ricerche intervento, programmi di collaborazione interistituzionale, progettazione di sistemi complessi, advising ai decisori privati e pubblici, programmi di alta formazione, forum multiclente, convegni, seminari, programmi editoriali, iniziative multimediali e altre.

La Fondazione seleziona, organizza e dissemina conoscenza utilizzabile sia da parte delle imprese, della Pubblica Amministrazione, delle organizzazioni non lucrative, delle reti organizzative sia da parte delle persone con particolare riferimento ai manager, ai lavoratori della conoscenza, ai lavoratori immigrati, agli studenti e in generale alle nuove generazioni e alle persone anziane attive.

La Fondazione potrà operare in Italia e all'estero.

Potrà istituire e gestire centri di ricerca dotati di autonomia scientifica.

Art. 3

Patrimonio e risorse

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, e potrà essere incrementato da donazioni vincolate o da altre risorse, con apposita delibera del Collegio dei Fondatori.

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi obiettivi potrà svolgere attività economica, salvo il vincolo di destinare l'eventuale avanzo attivo allo sviluppo delle attività della Fondazione stessa. Potrà acquisire donazioni e lasciti, stipulare convenzioni e contratti, stringere accordi di collaborazione con enti pubblici e privati in Italia e all'estero, acquisire e vendere quote societarie, istituire e partecipare a cooperative e ad altre Fondazioni.

La Fondazione potrà inoltre usufruire di erogazioni, a fondo perduto e su progetto, di enti pubblici, fondazioni bancarie ed istituzioni *grant making*, anche internazionali.

L'esercizio sociale inizia il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno.

Art.4

Durata

La Fondazione avrà durata di 100 anni, che potranno essere prorogati su iniziativa e con l'accordo unanime del Collegio dei Fondatori.

Art. 5

Gli Organi

Sono Organi della Fondazione:

- a) Il Collegio dei Fondatori
- b) Il Presidente
- c) Il Vice Presidente
- d) Il Comitato Direttivo
- f) Il Consiglio Scientifico
- e) La Comunità dei Partners

Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, membro del Comitato Direttivo e del Consiglio Scientifico, sono normalmente gratuiti, salvo se diversamente stabilito dal Collegio dei Fondatori.

Art. 6

Il Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è costituito dalle persone fisiche nominativamente identificate nell'atto costitutivo della Fondazione, nonché da coloro che successivamente aderiscono alla Fondazione, mediante atto pubblico, adottato nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo.

Il Collegio dei Fondatori, preferibilmente all'unanimità e -in caso di dissenso- secondo le proporzioni di quote possedute nella società ora trasformata in Fondazione da ciascun Fondatore, così come indicato nel relativo atto di trasformazione, nomina il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Comitato Direttivo, i membri del Consiglio Scientifico, i membri della Comunità dei Partners. Nomina, altresì, ove ritenuto opportuno, l'organo di revisione contabile.

Il Collegio dei Fondatori, secondo le indicazioni e proporzioni indicate nel comma precedente, assume le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alle modificazioni del Patrimonio della Fondazione, a maggioranza semplice, e sulla modifica del presente Statuto e sull'estinzione della Fondazione, con maggioranza dei due terzi.

Delle deliberazioni del Collegio sarà fatto un verbale, a cura di un segretario nominato ad ogni riunione, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il libro verbali verrà conservato presso la sede della Fondazione.

Ciascun membro del Collegio dei Fondatori può designare un successore in una persona fisica o giuridica, a cui competeranno gli stessi poteri del suo dante causa, così come previsti dall'atto costitutivo. Nel caso di morte, impedimento grave o rinuncia di un fondatore, il suo successore designato gli subentra immediatamente.

Art. 7

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Esercita i poteri che gli verranno conferiti dal Comitato Direttivo.

Il Presidente viene nominato, per un triennio rinnovabile, dal Collegio dei Fondatori.

Il Presidente inoltre convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Comitato Direttivo e la Comunità dei Partners e provvede all'attuazione delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Fondatori e dal Comitato Direttivo.

Il Presidente inoltre può nominare un Direttore Generale, cui può delegare in tutto o in parte le funzioni relative alla gestione ordinaria della Fondazione e all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Direttivo.

Art. 8

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea impossibilità di esercitare le sue funzioni

Art. 9

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'Organo Amministrativo della Fondazione.

Il Comitato Direttivo è composto da 5 membri.

Ne fanno parte il Presidente e il Direttore Generale, ove nominato.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati.

In caso di impedimento grave a partecipare alle adunanze, di morte o dimissioni di uno o più membri del Comitato Direttivo, il Presidente proporrà al Collegio dei Fondatori la nomina di nuovi componenti che resteranno in carica per il tempo restante alla scadenza del mandato di chi viene sostituito. Il Comitato Direttivo viene sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri o di impedimento o dimissioni dal Comitato Direttivo del Presidente. In tali casi il Comitato viene rieletto senza indugio

Il Comitato Direttivo viene convocato almeno trimestralmente dal Presidente o, se impedito o impossibilitato, dal vice Presidente, con e-mail da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione. È ammessa la convocazione di urgenza senza forma e tempi prestabiliti per la convocazione. In questo caso l'adunanza è validamente costituita se è presente la totalità dei membri del Comitato. Alle riunioni del Comitato è possibile partecipare anche via video o tele conferenza.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo:

- approva la bozza del bilancio preventivo d'esercizio e del bilancio consuntivo da presentare all'approvazione del Collegio dei Fondatori entro il mese di Aprile di ogni anno;

- regola le dimensioni economiche e giuridiche dell'attività dei centri di ricerca e le relative relazioni economiche con la Fondazione;

- delibera in ordine alla partecipazione formale della Fondazione a iniziative, consorzi, società, altri enti, e

sull'accettazioni di donazioni, lasciti o liberalità e sulle richieste di altri enti di partecipare alla attività della Fondazione. Qualora queste iniziative dovessero comportare modifiche al Patrimonio della Fondazione, predispone le opportune proposte da portare all'approvazione del Collegio dei Fondatori.

Il Comitato Direttivo gestisce inoltre l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può delegare ai propri membri, congiuntamente o disgiuntamente, i relativi poteri.

Le deliberazioni del Comitato saranno verbalizzate a cura del Direttore Generale, ove nominato, o dal segretario della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal segretario della riunione, e dal Presidente e trascritto in apposito libro che verrà conservato presso la sede della Fondazione.

Art. 10

Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico elabora le politiche culturali della Fondazione, propone le linee di iniziative e ne monitora la realizzazione.

Il Collegio dei Fondatori ne decide la composizione, i compiti e ne regola l'attività. Il Consiglio Scientifico sarà normalmente presieduto da un membro del Collegio dei Fondatori.

Al Consiglio Scientifico spetta comunque di:

- proporre aggiornamenti e modifiche della vision e della missione della Fondazione;
- indicare le linee della comunicazione esterna;
- proporre piani di attività;
- valutare e discutere i programmi di ricerca e formativi;
- proporre un programma triennale di ricerche
- svolgere una relazione annuale alla Comunità dei Partners;
- esprimere una valutazione sulla cooptazione di nuovi Partners;
- formulare indicazioni per i programmi e l'attività dei eventuali centri di ricerca;
- formulare progetti e proposte per i programmi di ricerca derivanti dall'utilizzazione dei surplus di bilancio.

Art. 11

La Comunità dei Partners

I Partners sono le figure di riferimento scientifico e professionale della Fondazione e ne costituiscono la Comunità Scientifica e Professionale.

Essi sono studiosi, imprenditori, manager, pubblici amministratori, membri delle istituzioni, figure prominenti del mondo culturale che condividono la vision, la mission, i programmi e le modalità di realizzazione della Fondazione e che ne supportano le iniziative. Essi includono i componenti del Consiglio Scientifico.

Essi sono cooptati dal Collegio dei Fondatori sentito il Consiglio Scientifico

I membri nominati nella Comunità dei Partners restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati.

La Comunità dei Partners:

- discute la relazione annuale e il programma triennale presentato dal Consiglio Scientifico
- formula annualmente, di norma entro il mese di dicembre, un documento di indirizzo al Consiglio Scientifico e al Comitato Direttivo, sintetizzando i commenti e le proposte raccolte dai singoli Partners
- propone nuove iniziative.

I singoli Partners potranno prendere parte, secondo le opportunità aperte alla Fondazione e in base ai loro interessi e disponibilità, a specifici programmi della Fondazione.

La Comunità dei Partners si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente o, se impedito o impossibilitato, del vice Presidente o di almeno un quinto dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide se sono votate dalla metà più uno dei membri presenti alla Comunità .

La convocazione dovrà avere luogo a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o e-mail da inviarsi almeno 30 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. Alle adunanze della Comunità è possibile partecipare anche via video o tele conferenza.

Art. 12

Centri di ricerca e centri di formazione post- laurea

La Fondazione può promuovere nel proprio ambito Centri di Ricerca e Centri di Formazione post-laurea. La creazione di tali centri è deliberata dal Comitato Direttivo, sentiti il Comitato Scientifico e la Comunità dei Partners, che esprimono un parere sulla validità scientifico-accademica dell'iniziativa.

Art. 13

Estinzione

La Fondazione si estingue di diritto qualora per due anni consecutivi non svolga attività o quando venga deciso dal Collegio dei Fondatori.

In caso di estinzione il Patrimonio residuo netto sarà devoluto ad Enti senza fine di lucro che abbiano finalità simili a quelle della Fondazione.

F.TO FEDERICO BUTERA

GIANFRANCO DIOGUARDI

VALENTINA BUTERA

GIORGIO DE MICHELIS

SEBASTIANO BAGNARA

FEDERICO MARIA BUTERA

PAOLO PERULLI

FRANCESCO FLORIAN, Teste

LISA DELLUPI, Teste

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.